



CITTA' DI FOSSANO
PROVINCIA DI CUNEO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E LEGALI
Servizio gestione programmazione e formazione del personale -
Affari legali e contenzioso - Anticorruzione

***NORME DI DETTAGLIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)***

INDICE

Articolo 1 (Costituzione rapporti di lavoro a tempo parziale)

Articolo 2 (Tipologie dei rapporti di lavoro a tempo parziale)

Articolo 3 (Titolari di posizione organizzativa e di incarichi specifici)

Articolo 4 (Presentazione delle domande)

Articolo 5 (Instaurazione del rapporto)

Articolo 6 (Criteri generali di priorità per il part time)

Articolo 7 (Norme speciali per i rapporti di lavoro inferiori o pari al 50% dell'orario di lavoro)

Articolo 8 (Trasformazione del rapporto di lavoro)

Articolo 9 (Norma finale)

Articolo 1
(Costituzione rapporti di lavoro a tempo parziale)

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dall'amministrazione, escluso quello di qualifica dirigenziale.
2. L'amministrazione può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
 - a) ***assunzione***, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - b) ***trasformazione*** di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
3. L'amministrazione, a seguito di analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro con la R.S.U., può individuare i posti, nel limite percentuale fissato dal successivo comma 5, da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale.
4. Nel caso in cui l'amministrazione non provveda, con apposita deliberazione motivata della Giunta Comunale, agli adempimenti previsti al comma 3 (individuazione dei posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale), oppure nel limite della eventuale percentuale residua dopo l'attuazione della disciplina prevista dal medesimo comma, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa, su domanda diretta del dipendente, previa valutazione, da parte del responsabile del dipartimento o servizio autonomo di appartenenza, del pregiudizio che tale conferimento potrebbe causare alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle

forme e delle modalità di cui agli artt. 53 ss. del CCNL 21 maggio 2018. In tal caso opera comunque il limite percentuale di cui al comma seguente.

5. I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere istituiti nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di instaurazione o trasformazione del rapporto. Il predetto limite viene arrotondato per eccesso onde consentire di arrivare comunque all'unità. Ai fini del computo è escluso il personale individuato all'art. 3 comma 1.
6. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
7. In presenza di particolari condizioni psicofisiche personali e/o familiari debitamente documentate (per familiari si intendono i parenti entro il 2° grado e gli affini entro il 1° grado), e tenendo conto delle esigenze organizzative, il contingente di cui al comma 5 è elevato di un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 1 dell'art. 4, le domande sono presentate senza limiti temporali. Le motivazioni legittimanti lo sfioramento costituiscono un indirizzo imprescindibile per il riconoscimento di tutte le relative richieste.
8. Il diritto del dipendente a richiedere la riduzione dell'orario di lavoro con le modalità che egli stesso propone va in ogni caso temperato con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione.

Articolo 2

(Tipologie dei rapporti di lavoro a tempo parziale)

1. Sono individuate le seguenti *tipologie orarie* di prestazione lavorativa part-time rapportate all'orario di lavoro settimanale previsto dalle vigenti norme contrattuali:
 - a) *18 ore settimanali*
 - b) *25 ore settimanali*
 - c) *27 ore settimanali*
 - d) *30 ore settimanali*
 - e) *33 ore settimanali*
2. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno, la durata della prestazione lavorativa viene stabilita all'interno dei monte ore indicati al comma 1) sulla base delle richieste avanzate dal personale dipendente, tenuto conto anche delle esigenze funzionali del servizio di appartenenza.
3. Le articolazioni della prestazione di dipartimento o servizio autonomo o servizio autonomo a tempo parziale possono essere di *tipo* :
 - a) **orizzontale** (*orario ridotto su tutte le giornate lavorative settimanali*);
 - b) **verticale** (*orario pieno su alcuni giorni o settimane o mesi*)
 - c) **misto** (*con combinazioni delle suddette modalità, che contemplino giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a tempo parziale o di non lavoro*)
4. In ogni caso la prestazione oraria, in regime di part-time verticale, deve essere distribuita tenendo conto del limite massimo della prestazione oraria giornaliera previsto dalla legge o della contrattazione collettiva.
5. Nel concordare la modulazione e le articolazioni dell'orario di lavoro, il responsabile del dipartimento o del servizio autonomo di appartenenza tiene conto delle esigenze funzionali del servizio al fine di garantire l'effettività e la qualità dei servizi erogati.

Articolo 3

(Titolari di posizione organizzativa o di incarichi specifici)

1. Il dipendente titolare di posizione organizzativa può ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli.
2. Il dipendente incaricato di responsabilità procedimentale ai sensi della l. 241/1990 che abbia ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale adotta tutti gli accorgimenti necessari affinché i procedimenti di cui è responsabile non subiscano ritardi o penalizzazioni.

Articolo 4

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, **redatte sul modello allegato A)** alla presente ed indirizzate all'Ufficio Personale e per conoscenza al responsabile del dipartimento o servizio autonomo di competenza, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo con cadenza semestrale nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno.
2. Nella domanda il dipendente deve sempre indicare:
 - a) la durata della prestazione lavorativa (numero di ore settimanali scelto all'interno delle diverse tipologie indicate al comma 1 dell'art.2);
 - b) l'articolazione della prestazione (part time verticale o orizzontale o misto);
 - c) la proposta di modulazione dell'orario di dipartimento o servizio autonomo o servizio autonomo;
 - d) la decorrenza della trasformazione;
 - e) l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere anche ai fini della verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;
 - f) le motivazioni della richiesta, con particolare riferimento a quelle che danno origine a priorità di accoglimento della domanda.
3. La concessione, il diniego o il differimento devono essere comunicati per iscritto al dipendente, entro 60 gg. dall'ultimo giorno utile delle scadenze di giugno e dicembre previste al punto 1.

Articolo 5

(Instaurazione del rapporto)

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene dalla data stabilita dal responsabile del dipartimento o servizio autonomo interessato, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui all'art 4 comma 13 del CCNL 14.09.2000.
2. Il responsabile dell'articolazione organizzativa con competenze in materia di organizzazione, qualora vi sia disponibilità di posti a part-time nella percentuale della categoria di appartenenza del richiedente, trasmette copia della domanda al responsabile del dipartimento o servizio autonomo che esprimerà il proprio parere favorevole ed il relativo termine di decorrenza ovvero il diniego motivato alla trasformazione del rapporto di lavoro nei casi in cui essa comporti pregiudizio alla funzionalità del dipartimento o servizio autonomo.
3. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa a cui sarà correlato il relativo trattamento economico nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Articolo 6

(Criteri generali di priorità per il part time)

1. Nel caso in cui il numero delle richieste ecceda il numero dei posti, individuati e disponibili ai sensi del comma 5 dell'art. 1, il responsabile dell'articolazione organizzativa con competenze in materia di personale procede alla valutazione delle domande di richiesta del part time tenendo conto, oltre ai criteri di cui all'art. 53 comma 9 del CCNL 21 maggio 2018, dei seguenti ulteriori criteri, elencati in ordine di priorità, per la formazione di una graduatoria:
 - a) *problemi di salute personale che limitano la possibilità di una costante presenza giornaliera o la presenza per l'orario giornaliero completo;*
 - b) *figli, congiunti, parenti o conviventi portatori di handicap (debitamente certificato), in relazione alla percentuale di invalidità ed al loro numero;*

- c) *figli in tenera età (fino al compimento dell'ottavo anno di età) in relazione alla loro età ed al loro numero;*
 - d) *motivi di studio;*
 - e) *adesione ad organizzazione di volontariato riconosciuta ai sensi della legge 266/91;*
2. Nel caso in cui il numero delle richieste ecceda il numero dei posti di cui al comma 8 dell'art. 1, si applicano i criteri di cui all'art. 53 comma 9 del CCNL 21 maggio 2018.

Articolo 7

(Norme speciali per i rapporti di lavoro pari al 50% dell'orario di lavoro)

1. I dipendenti che optino per il regime di part time non superiore al 50% possono svolgere un'altra attività lavorativa o professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi.
2. Ferma restando la valutazione circa il ricorrere di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi secondo le norme vigenti, le attività che non sono comunque consentite ai dipendenti, sono le seguenti:
 - a) attività in qualità di collaboratore, consulente o dipendente a favore di società, cooperative, consorzi, imprese individuali che hanno rapporti commerciali o di collaborazione a titolo oneroso con l'Amministrazione;
 - b) attività in qualità di collaboratore, consulente o dipendente a favore di società, cooperative, consorzi, imprese individuali nei confronti dei quali il dipendente o il dipartimento o servizio autonomo di assegnazione svolgano funzioni relative al rilascio di concessioni od autorizzazioni comunali;
 - c) patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte in causa una pubblica Amministrazione.
3. Il responsabile dell'articolazione organizzativa con competenze in materia di personale, verificherà, in concreto, la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna, sia subordinata che autonoma, del dipendente e la specifica attività di dipartimento o servizio autonomo per la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
4. Qualora sussista conflitto di interessi, il dipendente non potrà esercitare tale attività, con facoltà di rinunciare alla trasformazione del rapporto di lavoro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione in merito; in difetto si determinerà la trasformazione del rapporto di lavoro pur permanendo il divieto di esercizio dell'attività lavorativa ulteriore.
5. Il dipendente già in regime di part time deve previamente comunicare, con un anticipo minimo di 15 giorni dalla data dell'evento, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa; il responsabile dell'articolazione organizzativa con competenze in materia di organizzazione, entro 30 giorni dalla richiesta, emette un provvedimento di diniego motivato o di autorizzazione all'esercizio dell'attività lavorativa.
6. La violazione delle condizioni di cui al comma 1, la mancata comunicazione di cui al precedente comma 6 e le dichiarazioni risultate mendaci, accertati anche a seguito di atti ispettivi, costituiscono, fatta salva l'applicazione della legge penale, giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro.

Articolo 8

(Trasformazione del rapporto di lavoro)

1. I dipendenti, il cui rapporto di lavoro sia stato oggetto di trasformazione a tempo parziale hanno diritto, ai sensi dell'art. 53 del CCNL 21 maggio 2018, di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia il posto in organico. Tale diritto dovrà essere analizzato nell'ambito dei vincoli di spesa sul personale previsti dalla legislazione vigente.
2. La domanda deve essere presentata almeno 3 mesi prima dalla data richiesta per la riconversione del rapporto onde consentire all'Amministrazione un'adeguata verifica e revisione dei propri fabbisogni di personale e finanziari.

3. La riconversione anticipata del rapporto può intervenire anche ad iniziativa dell'Amministrazione per far fronte a specifiche esigenze del dipartimento o servizio autonomo previa accettazione del dipendente.
4. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto, ai sensi del comma 14 dell'art. 53 del CCNL 21 maggio 2018, di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione. L'accoglimento dell'istanza avviene nei limiti della programmazione dei fabbisogni di personale ed è riconosciuta precedenza al personale di cui al primo comma del presente articolo.
5. Il dipendente che rientra in regime di lavoro a tempo pieno può essere trasferito, per esigenze organizzative dell'Amministrazione, presso altre strutture diverse da quella in cui prestava servizio in regime di part time.
6. Le richieste di passaggio da una tipologia di part-time ad un'altra possono essere presentate come le richieste ordinarie nei mesi di giugno e dicembre.
7. L'accordo di trasformazione del rapporto reca il relativo termine di durata. Il termine non può essere superiore a mesi dodici.

Articolo 9

(Norma Finale)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva.